



16 dicembre 2022

Commento

alla modifica del 16 dicembre 2022 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

A. Situazione iniziale

La legge federale del 4 ottobre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust) è entrata in vigore il 1° febbraio 2003. Con questo programma d'incentivazione di durata limitata, la Confederazione promuove la creazione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia al fine di aiutare i genitori a conciliare meglio la famiglia e l'attività lucrativa o la formazione. Inizialmente limitata a otto anni, ossia fino al 31 gennaio 2011, la durata di validità del programma d'incentivazione è stata prorogata per quattro anni a tre riprese, nel 2010, 2014 e 2018. Attualmente la scadenza degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è fissata al 31 gennaio 2023.

Su proposta del Consiglio federale, dal 1° luglio 2018 (modifica del 16 giugno 2017) la LACust è stata completata con due nuovi strumenti di promozione: grazie a essi la Confederazione può, da un lato, sostenere con aiuti finanziari i Cantoni e i Comuni che aumentano i propri sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori e, dall'altro, contribuire finanziariamente a progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Attualmente la durata di questi due strumenti è limitata al 30 giugno 2023.

Il 30 settembre 2022 il Parlamento ha prorogato la durata di validità della LACust fino al 31 dicembre 2024, dando seguito all'iniziativa parlamentare 22.403 della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N)². Secondo la cifra Il capoverso 2 LACust, qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la legge entrerà in vigore il 1° febbraio 2023.

La presente modifica dell'ordinanza del 24 aprile 2018³ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust) si prefigge di adeguare le disposizioni transitorie. Inoltre, si procede all'adeguamento di due articoli per conformarli a una sentenza del Tribunale amministrativo federale.

Le modifiche della legge e dell'ordinanza entreranno in vigore il 1° febbraio 2023.

¹ RS 861

² Iv. Pa. CSEC-N 22.403 Proroga fino alla fine del 2024 dei contributi federali in materia di custodia di bambini complementare alla famiglia.

³ RS 861.1

B. Commento ai singoli articoli

Art. 2

Questo articolo definisce il campo di applicazione temporale dell'ordinanza.

Considerato che la durata degli aiuti finanziari è prorogata fino al 31 dicembre 2024, per la concessione degli aiuti finanziari occorre che l'inizio dell'attività, l'aumento dell'offerta o l'avvio dell'esecuzione del provvedimento da parte di una struttura o l'avvio del progetto a carattere innovativo avvenga al più tardi il 31 dicembre 2024. Altrettanto vale per la presentazione delle domande di aiuti finanziari per gli aumenti dei sussidi cantonali o comunali.

Art. 4

Cpv. 3

Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Dato che lo scopo è di aumentare il numero di posti di custodia, la legge prevede però anche aiuti finanziari per le strutture esistenti che ampliano la propria offerta. Il legislatore ha tuttavia stabilito in modo chiaro che l'aumento dei posti deve essere significativo, poiché i costi di un ampliamento modesto non giustificano la concessione di aiuti finanziari⁴. Per aumento significativo s'intende un aumento di un terzo del numero di posti, ma almeno di dieci posti⁵.

Considerate le incertezze causate dalla questione di cosa si intendesse per aumento significativo, nella versione della modifica del 7 dicembre 2018 dell'ordinanza, in vigore dal 1° febbraio 2019, la disposizione era stata precisata con l'aggiunta della frase «La significatività dell'aumento dell'offerta è valutata rispetto all'offerta complessiva esistente» nella frase introduttiva.

Nella sua sentenza B-600/2021 del 5 aprile 2022, il Tribunale amministrativo federale ha denunciato questa precisazione come illegale: con l'aggiunta della presa in considerazione dell'offerta complessiva esistente, nell'ordinanza è stata introdotta una restrizione al criterio di aumento significativo dell'offerta. Il tribunale ha constatato che la LACust prevede aiuti finanziari laddove il numero di posti di custodia è aumentato con il palese e indiscutibile scopo di agevolare la conciliabilità tra vita familiare e vita professionale. Il legislatore non ha voluto qualificare l'offerta esistente né il modo di definirla.

L'OACust tiene già conto della volontà del legislatore prevedendo di non sovvenzionare gli aumenti modesti, dato che l'offerta di servizi per la custodia deve essere aumentata di un terzo, ma almeno di dieci posti. L'aggiunta della considerazione dell'offerta complessiva esistente equivale a porre un'esigenza sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Affinché l'ordinanza sia conforme alla giurisprudenza, la frase aggiunta in occasione della modifica del 7 dicembre 2018 viene dunque stralciata.

Art. 7

Cpv. 3

Questo capoverso è speculare all'articolo 4 capoverso 3, ma concerne la custodia parascolastica. Le strutture di custodia parascolastiche possono custodire i bambini durante blocchi orari al mattino, a mezzogiorno o al pomeriggio (art. 7 cpv. 2 lett. c). La questione dell'aumento significativo dell'offerta delle strutture che custodiscono i bambini in diversi blocchi orari aveva causato incertezze. Per i richiedenti non era infatti chiaro se l'aumento andasse considerato rispetto all'offerta complessiva esistente o se bastasse aumentare di un terzo, o almeno di dieci posti, l'offerta in un singolo blocco. Per questo motivo, nella versione

⁴ Iv. Pa. 00.403 Finanziamento iniziale per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia. Rapporto del 22 febbraio 2002 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, FF **2002** 3765, in particolare pag. 3777.

⁵ Iv. Pa. 00.403 Finanziamento iniziale per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia. Rapporto del 22 febbraio 2002 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, FF **2002** 3765, in particolare pag. 3786.

della modifica del 7 dicembre 2018 dell'ordinanza, in vigore dal 1° febbraio 2019, la disposizione era stata precisata con l'aggiunta della frase «La significatività dell'aumento dell'offerta è valutata rispetto all'offerta complessiva esistente» nella frase introduttiva.

Analogamente a quanto spiegato nel commento relativo all'articolo 4 capoverso 3, la frase aggiunta in quella occasione viene stralciata.

Art. 40

Cpv. 1

Conformemente all'articolo 6 LACust, le domande di aiuti finanziari devono essere presentate prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta, dell'inizio dell'attuazione della misura o dell'avvio del progetto a carattere innovativo. Il prolungamento del programma d'incentivazione entrerà in vigore il 1° febbraio 2023, data a partire dalla quale potranno essere presentate nuove domande di aiuti finanziari. Affinché le strutture che inizieranno l'attività o aumenteranno la propria offerta nel corso del mese dell'entrata in vigore della modifica della legge possano presentare una domanda, nell'ordinanza è necessaria una disposizione transitoria. Questa si applica anche all'istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia e ai progetti a carattere innovativo.

Una disposizione transitoria analoga era già prevista nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003 e nelle versioni adottate in seguito ai prolungamenti del programma d'incentivazione.

Cpv. 2

L'inizio dell'attività, l'aumento dell'offerta, l'avvio dell'esecuzione di un provvedimento o l'avvio del progetto a carattere innovativo deve avvenire al più tardi il 31 dicembre 2024. Le ultime domande potranno essere presentate fino al 30 dicembre 2024, ovvero il giorno prima.

Art. 41

Questo articolo sancisce una disposizione transitoria analoga a quella prevista per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3. Di conseguenza, l'aumento dei sussidi (cap. 4) dovrà essere effettuato al più tardi il 31 dicembre 2024. Per quanto concerne i progetti di cui al capitolo 5, l'elaborazione del piano dettagliato deve iniziare al più tardi il 31 dicembre 2024.

Analogamente a quanto previsto per gli aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3, le ultime domande potranno essere presentate il 30 dicembre 2024, ovvero il giorno prima del termine summenzionato.

Art. 42

Cpv. 4

Questo nuovo capoverso proroga la durata di validità dell'ordinanza. Di conseguenza, gli aiuti finanziari scadranno il 31 dicembre 2024.

Per poter portare a termine l'esecuzione della legge, l'UFAS resterà competente, dopo il 31 dicembre 2024, per le decisioni sul diritto agli aiuti finanziari e quelle sull'importo definitivo degli aiuti finanziari concessi a strutture o per progetti, come pure per il versamento degli aiuti finanziari.

Affinché il programma d'incentivazione possa proseguire senza interruzioni, il Parlamento ha fissato l'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2022 della LACust al 1° febbraio 2023. La presente modifica di ordinanza entrerà in vigore alla medesima data.